

COLLEGIO DI BARI – DEC. N. 10477/2020 – PRES. DE CAROLIS – REL. CAMILLERI
Conto corrente bancario – recesso dell'intermediario – preavviso – violazione della buona fede - indisponibilità della provvista – danno patrimoniale – sussistenza (cod. civ., artt. 1226, 1855 e 2729).

La mancata operatività di un c/c bancario a seguito del recesso dell'intermediario in violazione del principio di buona fede contrattuale che abbia determinato una ingiustificata indisponibilità della provvista determina, per il cliente, un danno patrimoniale risarcibile in via equitativa dall'ABF. (MDC)

FATTO

La ricorrente riferisce di aver acceso presso l'intermediario un rapporto di conto corrente nel marzo 2019, accreditandovi lo stipendio, costituente la sua unica entrata. Con raccomandata del 5/11/19, pervenuta il 23/11/19, la banca comunicava il proprio recesso per "irregolarità nell'utilizzo del rapporto".

Afferma che, nonostante l'invio di ripetuti reclami, non veniva fornito alcun chiarimento e il conto veniva bloccato con saldo attivo di € 3.920,84 e con conseguente respingimento dell'accredito dello stipendio di dicembre e della 13ma mensilità, poi percepiti soltanto il 21 gennaio.

A seguito di diffida della ricorrente, inviata con pec del 18/12/19, l'intermediario provvedeva a versare il saldo su altro conto corrente bancario in data 20/12/19. Con comunicazione del 23/12/19 la banca comunicava alla cliente che il conto era stato chiuso per "mancata integrazione della documentazione richiesta". Ritiene la ricorrente che tale motivazione non risponda al vero, avendo ella inviato la documentazione richiesta (carta d'identità e patente) in più occasioni e, da ultimo, il 31/08/19.

L'intermediario eccepisce preliminarmente l'irricevibilità della domanda avanzata al sub 1), in quanto non si risolverebbe in una "precisa contestazione nei confronti della Banca", ma sarebbe volta a chiedere al Collegio un'attività consulenziale, ossia un "monitoraggio dell'operato" dell'intermediario.

Sulla domanda risarcitoria eccepisce la mancata prova dei presunti danni patrimoniali e morali subiti e la non risarcibilità dei meri disagi o fastidi della vita quotidiana (richiama SS.UU. n. 26972/2008, nonché diverse decisioni ABF).

Nel merito, afferma che il 6/8/19, tramite raccomandata, ha chiesto alla correntista documentazione e informazioni necessarie al fine del rispetto degli obblighi di adeguata verifica derivanti dal D.lgs. 231/2007; in particolare, la copia di due documenti identificativi. A seguito dell'evasione della richiesta da parte della cliente, la banca si è avvalsa della facoltà contrattualmente prevista di recedere unilateralmente dal contratto, mediante raccomandata regolarmente consegnata il 23/11/19.

Precisa che, "a seguito delle verifiche effettuate circa i fatti oggetto di questo ricorso" e in ottica conciliativa, ha deciso di rimborsare alla ricorrente le spese di procedura, provvedendo ad accreditare l'importo di € 20,00 sulle coordinate bancarie indicate sul modulo di chiusura del conto.

Sull'eccepita irricevibilità del ricorso, osserva come lo stesso non sia diretto a chiedere una consulenza o a monitorare l'operato della controparte, ma piuttosto a denunciarne "l'arbitrarietà, la mancanza di trasparenza e correttezza e, quindi, l'illegittimità", per aver immotivatamente esercitato il recesso, con repentino blocco per oltre due settimane delle uniche disponibilità economiche della ricorrente.

Mette in luce le incongruenze presenti nelle affermazioni dell'intermediario, che dapprima afferma che il conto è stato chiuso a causa della mancata integrazione documentale da parte della cliente e successivamente, confermando l'avvenuta evasione della richiesta da parte della medesima, riferisce di essersi semplicemente avvalso della facoltà di recesso unilaterale contrattualmente prevista.

Eccepisce la mancata prova della clausola contrattuale sulla base della quale l'intermediario avrebbe esercitato il recesso e lamenta l'insussistenza di un giustificato motivo, non offerto dall'intermediario neanche in sede di controdeduzioni.

Rileva come sia stato estremamente ridotto il lasso temporale intercorrente tra la comunicazione di recesso e il blocco e chiusura del conto, che hanno determinato l'indisponibilità del saldo attivo e il mancato accredito degli emolumenti; il preavviso di appena 12 giorni, infatti, è stato inidoneo a completare il passaggio su altro rapporto di tutte le attività, compreso l'accredito dello stipendio. Lamenta il ritardo nell'accredito del saldo sul nuovo conto corrente, avvenuto 15 giorni dopo la comunicazione delle coordinate bancarie.

Ritiene che i danni subiti siano rilevanti, essendo il suo stipendio e i risparmi presenti su quel conto corrente l'unica fonte di reddito, e che sussistano quegli elementi oggettivi dai quali può desumersi, in termini di certezza o di elevata probabilità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.

Chiede che vengano riconosciuti, quale ulteriore voce di danno, gli esborsi per la difesa legale, quantificati in € 699,20, oltre iva e C.A.

La ricorrente, conclusivamente, chiede di:

1. dichiarare l'arbitrarietà, illegittimità e contrarietà a correttezza e buona fede del recesso unilaterale della banca, per l'assenza di giustificato motivo e per il mancato rispetto di un congruo periodo di preavviso;
2. condannare l'intermediario a risarcire i danni morali, da liquidarsi in via equitativa, causati dal "grave e prolungato disagio arrecato alla cliente", che è stata privata di ogni liquidità per oltre 15 giorni.

In sede di repliche chiede che vengano riconosciuti, quale ulteriore voce di danno, gli esborsi per la difesa legale, quantificati in € 699,20, oltre iva e C.A. La resistente chiede:

- in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità delle domande avanzate dalla ricorrente;
- in subordine, di dichiarare cessata la materia de contendere con riguardo alla domanda sub 1) e di respingere la domanda risarcitoria in quanto infondata.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne la censura di legittimità del recesso da contratto di conto corrente, esercitato dall'intermediario.

Rilievo preliminare presenta, nondimeno, l'eccezione di consulenzialità della domanda, sollevata dall'intermediario. L'eccezione non ha pregio e non merita dunque di essere accolta, considerato che la ricorrente chiede al Collegio l'accertamento dell'illegittimità del comportamento dell'intermediario nell'esercizio del recesso da conto corrente, con conseguente pretesa risarcitoria; doglianze e richieste che per orientamento consolidato rientrano nel perimetro della competenza per materia dell'Arbitro.

Venendo al merito della domanda di parte ricorrente, essa si incentra sulla mancata osservanza, da parte dell'intermediario, del termine di preavviso per l'esercizio del proprio recesso dal contratto in essere; preavviso richiesto in gg 15, ai sensi dell'art 1855 c.c., e osservato invece nella misura di gg. 12. Ancora, la ricorrente contesta l'assenza di un giustificato motivo del recesso.

Non è in atti il contratto di conto corrente, ai sensi del quale l'intermediario sostiene di aver legittimamente esercitato il recesso unilaterale.

D'altra parte, è noto che l'art. 1855 c.c. dispone che *"Se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni"*. La comunicazione di recesso, ricevuta dalla ricorrente in data 23/11/19 (circostanza pacifica tra le parti), fissa espressamente l'efficacia del recesso alla data di ricezione della raccomandata; dalle affermazioni della ricorrente e dall'estratto conto dalla stessa prodotto, si evince un'operatività del conto fino al 5/12/19, talchè per l'appunto il preavviso, pertanto, sarebbe stato pari a 12 giorni, così inverando una condotta dell'intermediario non certo improntata a buona fede *in executivis*.

Quanto al giustificato motivo, invece, pur ad onta della variabilità delle giustificazioni addotte dall'intermediario nelle diverse sedi (comunicazione del recesso, risposta al reclamo e infine controdeduzioni) si rileva invece l'indole pienamente potestativa del diritto di recesso esercitato dall'intermediario (cfr., in tal senso, *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 10073/2018); un recesso ad nutum, dunque, cui uno scrutinio secondo buona fede dei presupposti concreti di esercizio finirebbe con l'imporre una surrettizia quanto indebita eterogenesi dei fini (cfr., altresì, Collegio di Bari, decisione n. 24533/19).

In merito alla richiesta risarcitoria, si rappresenta che i danni lamentati dalla ricorrente, sebbene definiti *"moral"*, sono soprattutto legati alla mancata disponibilità delle somme presenti sul c/c, nonché all'impossibilità per il datore di lavoro di accreditare gli emolumenti (stipendio e tredicesima), poi ricevuti circa un mese più tardi.

Dalla documentazione in atti si evince che il modulo contenente le coordinate bancarie su cui effettuare il versamento del saldo attivo del conto è stato inviato all'intermediario tramite pec in data 5/12/19 e che il trasferimento dei fondi è avvenuto a mezzo bonifico del 19/12/19. Le somme presenti sul c/c (pari ad € 3.920,84) sono state quindi indisponibili per due settimane.

Dall'e/c in atti, inoltre, risulta che l'accredito dello stipendio avveniva solitamente il 22 del mese, mentre dalla pec del 5 dicembre emerge che la ricorrente aveva riferito all'intermediario che la variazione del conto di destinazione, pur comunicata immediatamente al datore di lavoro, non sarebbe comunque tempestiva rispetto alle mensilità di dicembre.

In proposito il Collegio ritiene di condividere l'orientamento interpretativo già abbracciato da altro Collegio territoriale dell'Arbitro, secondo cui *"anche se difetta una prova specifica di un danno, che in linea teorica precluderebbe l'accoglimento sic et simpliciter della domanda risarcitoria, è tuttavia evidente che la disponibilità di somme liquide (...) ha un valore economico. La mancata disponibilità di tali somme costituisce pertanto un danno (Coll. Roma, dec. n. 911/2016). [...] In base all'id quod plerumque accidit, è pertanto presumibile ai sensi dell'art. 2729 c.c. che la mancata operatività del conto corrente di cui si tratta abbia cagionato un danno patrimoniale al ricorrente, impedendogli di disporre della provvista ivi depositata."* (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 4286/16).

Ciò premesso, ritiene altresì il Collegio di dover procedere ad una valutazione equitativa ex art 1226 c.c. del danno lamentato dalla ricorrente, stimandolo nella misura del 50%, ossia in € 1960,42.

Si dà comunque atto che l'intermediario ha fornito la prova di aver rimborsato alla ricorrente € 20,00 a titolo di spese di procedura.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo di € 1.960,42 (....omissis...).